

## GARANZIA FIDEIUSSORIA

[Luogo e Data]

Polizza n. [REDACTED]

### PREMESSO CHE:

1. il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, detta il “Regolamento concernente la concessione dell’utenza del servizio d’informatica per l’accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico”;
2. l’articolo 11, comma 1, del citato D.P.R. n. 305/1991, dispone che “L’utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati: a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all’atto della stipula della stessa.”;
3. il comma 4 del medesimo articolo 11, stabilisce che “La cauzione è costituita con le modalità previste dall’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L’attestato del versamento deve essere trasmesso all’amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici”;
4. il successivo comma 5 del citato articolo 11 dispone altresì che “Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4”;
5. ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, l’Agenzia del Territorio è subentrata, a decorrere dall’1 gennaio 2001, al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
6. con Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 dicembre 2005, è stato approvato lo schema di Convenzione per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
7. l’articolo 23-*quater* del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto, a decorrere dall’1 dicembre 2012, la soppressione dell’Agenzia del Territorio e la incorporazione della stessa nell’Agenzia delle Entrate, la quale, dalla predetta data, ne esercita le funzioni e i compiti;

8. sarà siglato un Protocollo di Intesa tra l’Agenzia delle Entrate e [il Comune / l’Unione dei Comuni] di [ ] per [l’attivazione / il rinnovo] di uno sportello catastale decentrato presso il Comune di [ ];
9. in attuazione del succitato Protocollo di Intesa e dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 305/1991, l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Locale procederanno alla stipula di una “*Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 305/1991*” di cui al Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005;
10. a garanzia degli obblighi derivanti dalla nuova Convenzione speciale il Comune, ai sensi del Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall’articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
11. considerato che ai sensi del citato art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924, può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

La [Banca / Compagnia assicurativa] [ ], codice fiscale [ ] e codice [ABI / ISVAP] [ ], in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e per essa la [Filiale/Agenzia] di [ ], codice [CAB / agenzia] [ ], in persona del sottoscritto [ ], codice fiscale [ ], debitamente autorizzato in forza dei poteri conferiti con atto n. [ ], nella sua qualità di [ ], con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse del [Comune / Unione dei Comuni] di [ ] in favore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito “Beneficiario”), sino alla concorrenza dell’importo massimo, onnicomprensivo, di euro **5.000**, a prima richiesta scritta del beneficiario, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui in premessa.

Il fideiussore dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versare al beneficiario quello o quegli importi che saranno richiesti al titolo sopra indicato, beninteso entro l’ammontare massimo garantito, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale.

Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento a semplice prima richiesta scritta del beneficiario, da trasmettere mediante posta elettronica certificata indirizzata per conoscenza anche al debitore principale.

Il versamento dell’importo richiesto dal beneficiario sarà eseguito entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione né di preventiva comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del debitore principale.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1955 del Codice Civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo articolo 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione ha efficacia a decorrere dalla data di operatività della nuova Convenzione Speciale di cui in premessa.

La fideiussione avrà validità fino a duecentoquaranta giorni successivi alla data di scadenza della nuova Convenzione ovvero, in ipotesi di anticipata sopravvenuta inefficacia o invalidità, per qualsiasi causa, della nuova Convenzione, fino a duecentoquaranta giorni successivi alla data in cui si è verificata o è stata conosciuta causa d'inefficacia o d'invalidità. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte del beneficiario con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà risolta, con conseguente piena liberazione del fideiussore, purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere dalla garanzia fideiussoria durante il periodo di efficacia della stessa, che comunque si estinguerà soltanto con l'adempimento dell'obbligazione.

**PER IL FIDEIUSSORE**  
Il legale rappresentante

